CONSORZIO DI AREA VASTA CB16

Regolamento
per la protezione dei dati personali
in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 04/07/2023

INDICE

1. SCOPO....2
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO....2
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI....2
4. REFERENTE PRIVACY....2
5. SOGGETTI DESIGNATI....2
6. SOGGETTI AUTORIZZATI....3
7. RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO....3
8. COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI....3
9. REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO....4
10. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI TRATTAMENTI....4
11. AMMINISTRATORI DI SISTEMA E TRATTAMENTI INFORMATIZZATI....4
12. TRATTAMENTI NON INFORMATIZZATI....4
13. INFORMATIVE....5
14. DIRITTI DEGLI INTERESSATI....5
15. GESTIONE DELLE VIOLAZIONI....5

Scopo

Il presente Regolamento norma la protezione dei dati personali nell'Ente in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy").

1. Titolare del trattamento

Ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del GDPR, il Titolare del trattamento ("Titolare") è la persona giuridica dell'Ente, rappresentata dal legale rappresentante dell'Ente.

Ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy, il legale rappresentante designa come proprio Delegato **il Direttore**, specificando, nell'atto di designazione, i compiti relativi alla protezione dei dati personali che intende delegare.

2. Responsabile della Protezione dei Dati personali

Ai sensi dell'articolo 37 del GDPR e seguenti, Il Titolare designa un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) e ne dà comunicazione al Garante.

3. Referente Privacy

Il Titolare designa un Referente Privacy dell'Ente ("Referente Privacy"), con compiti di coordinamento e controllo operativi relativamente alla protezione dei dati nell'Ente.

Il Referente Privacy:

- collabora con le Aree organizzative dell'Ente per la piena attuazione del GDPR in conformità al presente Regolamento
- predispone i modelli previsti dal presente Regolamento
- verifica con cadenza annuale l'effettiva attuazione di quanto previsto dal Regolamento, riferendone l'esito al Titolare
- funge da riferimento per le relazioni col RPD e monitora l'attuazione delle sue raccomandazioni
- informa l'Ente sull'evoluzione normativa che ha impatti sulla protezione dei dati personali e propone modifiche al presente Regolamento
- svolge tutti gli altri compiti assegnatigli dal presente Regolamento

4. Soggetti Designati

Ai sensi dell'art. 2-quaterdecies comma 1 del Codice Privacy, Il Titolare attribuisce alle figure apicali di Area la responsabilità di applicare il presente Regolamento nell'ambito organizzativo di cui sono a capo.

La designazione specifica l'ambito di responsabilità del Soggetto Designato ed è valida fino a nuova designazione per il medesimo ambito.

Con la designazione, il Titolare autorizza in via generale il Soggetto Designato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento, così che il Soggetto Designato possa sottoscrivere contratti con soggetti esterni che trattano dati personali per conto dell'Ente.

In collaborazione con il Servizio Gestione del Personale e Organizzazione, il Referente Privacy predispone il modello per la designazione dei Soggetti Designati e segnala la necessità di nuove designazioni.

5. Soggetti Autorizzati

Ai sensi dell'articolo 29 del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies comma 2 del Codice Privacy, sono Soggetti Autorizzati i dipendenti, i collaboratori ed i volontari che trattano dati personali sotto l'autorità del Titolare o di un Soggetto Designato.

L'assegnazione di un soggetto ad una unità organizzativa lo autorizza, senza necessità di altri atti da parte del Titolare, a trattare i dati personali necessari ai procedimenti svolti in quell'unità organizzativa e limitatamente alle proprie mansioni. L'assegnazione del soggetto ad una o più unità organizzative è documentata dal PIAO.

Ai sensi dell'articolo 29 del GDPR, il Titolare provvede all'istruzione del Soggetto Autorizzato mediante corsi inseriti nel Piano di Formazione dell'Ente, il disciplinare all'uso dei sistemi informatici predisposto dal Servizio Informatico, il manuale di gestione documentale, il codice di comportamento e specifiche istruzioni dell'unità organizzativa cui il Soggetto è assegnato.

6. Responsabili esterni del trattamento

Ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, il Titolare o il Soggetto Designato designa come Responsabili del trattamento i soggetti esterni all'Ente che trattano dati personali per conto del Titolare.

In collaborazione col Referente Privacy, l'Area Amministrativa predispone modelli di clausole contrattuali e di atti separati per la designazione dei Responsabili esterni.

Con la collaborazione dei Soggetti Designati, il Referente Privacy tiene un elenco aggiornato dei fornitori pro tempore, che consente di conoscere nominativamente i destinatari dei dati personali indicati come categorie nei Registri delle attività di trattamento di cui all'articolo 8 e nelle informative di cui all'articolo 12.

7. Collaborazioni con altri Enti

Laddove la comunicazione di dati personali tra l'Ente ed altri enti pubblici non ricada nei casi previsti dall'articolo 2-ter del Codice Privacy, tale comunicazione è regolata da Convenzioni, che possono configurarsi come:

- un accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del GPDR, qualora gli Enti definiscano congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, oppure
- un contratto o atto giuridico equivalente ai sensi dell'articolo 28 del GPDR, qualora un Ente (Responsabile) svolga trattamenti di dati personali per conto di un altro Ente (Titolare).

Se la Convenzione non contiene le informazioni richieste dal GDPR, l'Ente propone agli altri Enti appositi accordi integrativi, col supporto del RPD.

Il Referente Privacy supporta il Titolare ed i Soggetti Designati della casistica applicabile alle diverse collaborazioni dell'Ente e nella predisposizione degli eventuali accordi integrativi.

8. Registri delle attività di trattamento

Ai sensi dell'articolo 30 del GDPR, il Titolare tiene un Registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità ("Registro del Titolare").

Il Registro del Titolare è approvato dal Consiglio di Amministrazione e l'atto di approvazione è pubblicato in Amministrazione Trasparente, mentre il Registro non viene pubblicato.

Il Referente Privacy predispone lo schema del Registro, ne aggiorna il contenuto con la collaborazione dei Soggetti Designati e del Servizio Informatico, lo verifica annualmente e lo mette a disposizione del RPD e del Garante.

Se l'Ente svolge attività come Responsabile del trattamento per conto di altri Titolari, viene istituito anche il Registro delle attività del Responsabile ("Registro del Responsabile"), con caratteristiche e modalità analoghe a quelle previste per il Registro del Titolare.

9. Valutazione del rischio dei trattamenti

Ogni Soggetto Designato provvede alla valutazione del rischio delle proprie attività di trattamento descritte nei Registri di cui all'articolo 8.

La valutazione del rischio è svolta secondo una metodologia proposta dal Referente Privacy e validata dal RPD. Il risultato della valutazione è riportato dal Referente Privacy nel Registro delle attività o in uno specifico documento, fornendo così al Titolare elementi oggettivi ed uniformi per l'identificazione dei trattamenti che comportano maggiori rischi per gli interessati e per la definizione delle priorità di intervento per mitigarli.

Il Referente Privacy segnala ai Soggetti Designati i trattamenti per cui è necessaria la Valutazione di Impatto ai sensi dell'articolo 35 del GDPR. La Valutazione di Impatto è curata dal Soggetto Designato nel cui ambito ricade il trattamento che la richiede, è validata dal RPD ed approvata dal Titolare.

Alla luce del risultato della Valutazione di Impatto, il Referente Privacy segnala al Titolare l'eventuale necessità di Consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR.

10.Amministratori di Sistema e trattamenti informatizzati

Su delega del Titolare, il responsabile del Servizio Informatico designa uno o più Amministratori di Sistema, con i compiti definiti dal Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e successivi. Designa altresì anche il Responsabile per la Sicurezza Informatica.

Le designazioni specificano l'ambito di responsabilità del singolo Amministratore di Sistema in termini di servizi e/o sistemi informatici amministrati. In caso di più Amministratori di Sistema, la designazione ne identifica uno principale, che coordina e verifica l'operatività degli altri.

In collaborazione col Servizio Informatico, il Referente Privacy predispone modelli di designazione degli Amministratori di Sistema e mette a disposizione del RPD le principali informazioni relative ai sistemi informatici ed alla sicurezza informatica.

11.Trattamenti non informatizzati

Nell'ambito di propria responsabilità, ogni Soggetto Designato:

- verifica che le modalità operative dei trattamenti non informatizzati offrano un livello adeguato di protezione dei dati personali, con particolare attenzione all'accesso fisico ad uffici, archivi e stampanti, alla presenza di documenti contenenti dati personali negli spazi comuni (corridoi, sale ristoro), al rischio di ascolto di conversazioni riservate e ad ogni altra situazione che possa comportare rischi di violazioni di dati personali
- segnala al Titolare ed al Referente Privacy le situazioni a rischio rilevate e propone misure tecniche ed organizzative per ridurre il rischio
- provvede tempestivamente all'attuazione delle misure approvate e finanziate.

Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo definisce le regole di accesso controllato e tracciato agli archivi centrali e le regole di scarto della documentazione cartacea.

12. Informative

Il Referente Privacy predispone i modelli delle informative di cui all'articolo 13 del GDPR, definisce le modalità di collegamento tra informative e modulistica e verifica che Informative e moduli pubblicati siano coerenti coi modelli.

Ogni Soggetto Designato predispone per i propri servizi le Informative e le collega alla modulistica.

13.Diritti degli interessati

L'Area Amministrativa definisce le modalità con cui gli interessati possono far valere i diritti di cui all'articolo 15 del GDPR e seguenti e cura la trasmissione delle richieste degli interessati al Referente Privacy.

Il Referente Privacy cura la risposta alle richieste pervenute, in collaborazioni coi Soggetti Designati.

14.Gestione delle violazioni

Ogni dipendente dell'Ente deve segnalare tempestivamente al Soggetto Designato dell'unità organizzativa cui è assegnato le situazioni di potenziale violazione di dati personali, fornendo ogni dettaglio utile alla valutazione. In assenza del Soggetto Designato, il dipendente la segnala ad altro Soggetto Designato e, in sua assenza, al Segretario.

Se la segnalazione non riguarda il proprio ambito, il Soggetto Designato interpellato inoltra senza indugio la segnalazione al Soggetto Designato nel cui ambito è presumibilmente avvenuta la violazione. Se la segnalazione riguarda generalmente i sistemi informatici, deve essere inoltrata al responsabile del Servizio Informatico. Il soggetto così identificato (Soggetto Designato o Responsabile del Servizio Informatico) assume il ruolo di Responsabile della Segnalazione.

Con la collaborazione del Referente Privacy e del Servizio Informatico, il Responsabile della Segnalazione valuta se sia effettivamente avvenuta una violazione di dati personali e, in caso affermativo, valuta il rischio per gli interessati ai sensi e nel rispetto dei vincoli temporali dell'articolo 33 del GDPR:

- Se il rischio per gli interessati è valutato "improbabile", la segnalazione viene chiusa. Il Referente Privacy può opporsi a tale valutazione rivolgendosi al Segretario.
- Se il rischio è valutato "probabile", il Responsabile della Segnalazione attiva immediatamente le prime misure tecniche ed organizzative in grado di mitigare il rischio. Sentito il RPD, il

Referente Privacy provvede alla notifica al Garante, firmata dal legale rappresentante dell'Ente.

- Se il rischio è valutato "elevato", il Referente Privacy in collaborazione con l'Ufficio Protocollo provvede alla comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 35 del GDPR.

Ai sensi dell'articolo 33 comma 5 del GDPR, è istituito il Registro delle Violazioni per la documentazione delle attività svolte nella gestione delle violazioni. Il Referente Privacy vi riporta sinteticamente i casi gestiti e lo mette a disposizione del RPD e del Garante.